



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 41 del 17 maggio 2021

Oggetto: Aggiornamento dell'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 della L. 07 agosto 1990 n. 241, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri, alla luce delle prossime scadenze per l'approvazione degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale sottoscritto in data 26 febbraio 2021. Art. 3 comma 5 dell'Accordo - Definizione di nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione sulle proposte di variante ai PAI ex lege 183/1989.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *"Autorità di bacino"*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le"*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”;

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”;*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 56 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *“il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante”, “provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità”, nonché “assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo” e “sovrintende*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'art. 15 che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge regionale della Liguria 7 agosto 2018, n. 15, che all'art. 27 prevede che nelle more dell'adozione dei Piani di bacino distrettuali, la Regione possa stipulare apposite convenzioni con le Autorità di bacino distrettuali per l'avvalimento a titolo gratuito di personale regionale;

VISTA la legge 11 settembre 2020 n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", di conversione del decreto-legge del 16 luglio 2020 n. 76, ed in particolare l'art. 54 comma 3 del medesimo, che ha introdotto i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006 in materia di procedure di adozione e approvazione dei Piani di assetto idrogeologico e delle loro modifiche, prevedendo la competenza degli organi dell'Autorità di bacino distrettuale – nello specifico la Conferenza Operativa e il Segretario Generale – nella gestione dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e, in particolare, nell'approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di tali Piani "nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti";

VISTI, IN PARTICOLARE, i commi 4-bis e 4-ter dell'68 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dei quali "Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1" (comma 4-bis) e "Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis";

VISTO l'aggiornamento dell'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 della L. 07 agosto 1990 n. 241, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Regione Liguria per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri, alla luce delle prossime scadenze per l'approvazione degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale sottoscritto in data 26 febbraio 2021 e vigente fino al 31 dicembre 2021;

VISTO, IN PARTICOLARE, lo stralcio relativo agli articoli modificati dell'Accordo, ossia l'articolo 2 "Oggetto", l'articolo 3 "Modalità di collaborazione e avvalimento", l'articolo 4 "Norme finali e durata" e l'allegato 1 recante "Modalità operative ed organizzative dell'avvalimento delle strutture regionali;

CONSIDERATO CHE sulla base del nuovo Accordo e in conformità a quanto previsto dall'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006 "per le fattispecie di cui all'art. 3 comma 2 lettera a) relative alla varianti cosiddette non sostanziali ai PAI vigenti, gli uffici regionali competenti svolgono le attività istruttorie ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Operativa prevista dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del successivo atto di approvazione del Segretario Generale dell'Autorità" e quindi l'Autorità si avvale delle strutture regionali per lo svolgimento delle necessarie attività istruttorie, ivi incluse la corrispondenza e i rapporti con gli enti competenti sul territorio regionale (...) la gestione della fase delle eventuali osservazioni, la pubblicazione degli atti e delle varianti sul sito web regionale dedicato ai piani di bacino;

RITENUTO CHE relativamente alle varianti cd. non sostanziali ai piani di bacino vigenti, per lo svolgimento dell'attività istruttoria e delle procedure di partecipazione da parte delle strutture regionali avvalse ai sensi del nuovo Accordo si debba procedere, tenendo conto di quanto previsto dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, a definire nuove modalità e indirizzi procedurali per lo svolgimento delle stesse attività, garantendo quindi continuità con il regime normativo previgente e assicurando, comunque, il coordinamento a livello distrettuale delle medesime attività;

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO ai sensi dell'art. 3 comma 5 del nuovo Accordo dettare nuove modalità e indirizzi procedurali per alcune delle attività previste nell'Accordo, per le quali è stato confermato l'avvalimento, con specifico riferimento alle modalità di approvazione delle varianti cd. non sostanziali ai Piani di bacino vigenti (ex art. 3 comma 2 lettera a) dell'Accordo);

RITENUTO, ALTRESI', CHE per le altre attività di cui all'art. 3 comma 2 lettere b) e c) dell'Accordo resta confermato quanto previsto nell'Allegato al decreto del Segretario generale n. 49 del 7 novembre 2018;

RITENUTO, INFINE, CHE nella definizione di nuove modalità e indirizzi procedurali per lo svolgimento delle attività in avvalimento si debba comunque garantire, laddove possibile, continuità con il regime normativo previgente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 commi 4-bis e 54-ter del d.lgs. 152/2006 assicurando, al contempo, il coordinamento a livello distrettuale delle medesime attività;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

CONSIDERATO CHE le attività di cui sopra, in quanto previste nell'Accordo saranno svolte dall'Autorità di bacino e dalla struttura regionale avvalsa con le risorse rispettivamente già disponibili nel regime previgente e non comportano, quindi, oneri aggiuntivi per entrambi gli enti;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

DECRETA

Articolo 1 - Per lo svolgimento in avvalimento delle attività di cui all'art. 3 comma 2 lettera a) dell'Accordo (procedura di approvazione delle varianti cd. non sostanziali dei Piani di bacino vigenti) le nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali da seguire sono definiti nell'Allegato n. 1 al presente decreto che, per tali attività, sostituisce quanto previsto nell'Allegato 1 al decreto del Segretario generale n. 49 del 7 novembre 2018;

Articolo 2 - Per lo svolgimento delle altre attività di cui all'art. 3 comma 2 lettere b) e c) dell'Accordo (pareri di compatibilità idraulica e altri pareri) resta confermato quanto previsto nell'Allegato 1 al decreto del Segretario generale n. 49 del 7 novembre 2018

Articolo 3 - Il presente decreto è notificato alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, per gli adempimenti di competenza, anche al fine di dare adeguata pubblicità alle nuove modalità e indirizzi procedurali contenuti nell'Allegato n. 1.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Ing. Massimo Lucchesi)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Massimo Lucchesi', written over the typed name.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Allegato 1

**Modalità e indirizzi-tecnico-procedurali da seguire
per le attività in materia di pianificazione di bacino regionale
oggetto di avvalimento ex art. 3 comma 2 lettera a) dell'Accordo sottoscritto tra
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria**

- A) **Varianti non sostanziali ai Piani di Bacino vigenti** (rif. art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, art. 3, c. 2, lett. a) dell'Accordo e art. 15, 16 e 24 Norme di Attuazione (NdA) dei PAI regionali vigenti)
1. Sulla base di quanto previsto nell'Accordo sottoscritto tra Autorità e Regione, le varianti ai piani di bacino vigenti, consistenti in modifiche, integrazioni ed aggiornamenti degli elaborati degli stessi, possono essere avviate dagli uffici regionali, in qualità di Ente avvalso, sulla base dell'acquisizione di nuovi elementi, dati, studi o indagini di maggior dettaglio nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio e sono approvate con decreto del Segretario Generale dell'Autorità ai sensi dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006. Istanze di modifica, integrazione o aggiornamento dei piani vigenti possono essere altresì proposte alla Regione, oltreché dall'Autorità di distretto, dai Comuni interessati sulla base di idonea documentazione tecnica.
 2. Tra le varianti di tipo "non sostanziale", sulla base dei criteri previgenti e di quanto previsto dall'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, rientrano quelle riferite ad aggiornamenti del quadro conoscitivo, relative in particolare al recepimento di approfondimenti tecnici, degli esiti di studi di dettaglio e degli effetti di eventi calamitosi o della realizzazione di interventi di sistemazione idraulica o geomorfologica, che, ai sensi della procedura richiamata dai PAI vigenti, possono essere approvate con procedure semplificate; vi rientrano, in particolare, anche le rettifiche degli elaborati dei piani di bacino per errori materiali o per migliori specificazioni, anche normative, a fini di semplificazione di applicazione del disposto dei piani stessi o una migliore leggibilità e applicabilità della disciplina, o migliori specificazioni di situazioni locali coerenti con il piano vigente.
 3. Le varianti che consistono nel recepimento di criteri e di indirizzi dell'Autorità di bacino, ovvero previsti da normative regionali o nazionali, sono approvate con le modalità delle varianti "non sostanziali", garantendo, in ogni caso, l'attivazione delle adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini indicati nel comma successivo.
 4. Le varianti che ricadono nelle fattispecie delle varianti "non sostanziali" di cui sopra sono approvate, previo parere della Conferenza Operativa, con decreto del Segretario Generale ai sensi dell'art. 68 comma 4-bis del d.lgs. 152/2006, previa l'indizione di adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni.
 5. Gli uffici regionali, in qualità di ente avvalso, provvedono a redigere una relazione istruttoria dettagliata sulle varianti non sostanziali da sottoporre all'esame della Conferenza Operativa. La relazione deve essere inviata almeno 10 giorni prima della seduta della Conferenza. Nella



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- relazione, qualora le modifiche o integrazioni interessino territori non precedentemente vincolati, viene proposta l'adozione di specifiche misure di salvaguardia quale adeguato regime transitorio in considerazione del primario interesse per la tutela dal rischio idrogeologico. Sulla base della relazione istruttoria degli uffici regionali, la Conferenza Operativa esprime il proprio parere ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006.
6. Il Segretario Generale, entro il termine massimo di 10 giorni dalla Conferenza Operativa e sulla base del parere della stessa Conferenza, emana un decreto di presa d'atto della proposta di variante, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità, con il quale, eventualmente, adotta anche specifiche misure di salvaguardia nei casi di cui al punto 5, prevedendo pertanto che fino all'approvazione della variante in ciascuna area interessata si applichino le disposizioni più restrittive tra quelle del piano vigente e quelle della variante. Il decreto è trasmesso all'ente avvalso ai fini dell'avvio della fase di pubblicità.
 7. Di norma l'indizione della fase di pubblicità segue il seguente schema generale, ferma restando la possibilità di prevedere ulteriori o diverse forme di divulgazione in specifici casi:
 - a) pubblicazione di un avviso pubblico di informazione, che renda noto l'avvio della fase di pubblicità e informazione preventiva sul Bollettino Ufficiale Regionale (BURL) e sul sito web regionale. La fase di pubblicità avrà la durata di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul BURL e eventuali osservazioni dovranno essere trasmesse agli uffici regionali indicati nell'avviso entro il termine di pubblicazione;
 - b) pubblicazione degli elaborati oggetto della variante sul sito regionale, nella sezione dedicata ai piani di bacino, con link di richiamo al portale regionale nel sito del distretto www.appenninoseptentrionale.it;
 - c) contestuale trasmissione dell'atto e dell'avviso pubblico di informazione ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio del Comune stesso per un periodo coerente con la pubblicazione sul BURL, ai fini dell'espressione di eventuali osservazioni dei soggetti interessati, di cui si terrà conto nella redazione della versione definitiva della variante in fase di approvazione.
 8. Al termine della fase di pubblicità l'Ente avvalso raccoglie, istruisce e valuta le eventuali osservazioni pervenute sulla proposta di variante, ai fini dell'elaborazione della proposta definitiva di variante, da sottoporre al parere della Conferenza Operativa prima dell'approvazione con decreto del Segretario Generale.
 9. Il decreto di approvazione del Segretario Generale è trasmesso all'Ente avvalso ai fini della notifica e della pubblicazione sul BURL. La variante entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto segretariale.
 10. Un esemplare delle varianti, con i relativi elaborati, è depositato presso la Regione e i Comuni interessati. Gli elaborati dei piani di bacino e delle loro varianti sono, altresì, pubblicate sul sito web regionale, nella sezione relativa ai piani di bacino. Delle varianti approvate si darà pubblicità anche sul sito web dell'Autorità di distretto, attraverso un richiamo ai sito web regionale.